



CODICE ETICO

CODICE ETICO

Parte I: Preambolo

La Venice International University (VIU), anche "istituzione o ente", è un'organizzazione complessa, i cui membri hanno formazioni diverse, ricoprono ruoli e responsabilità eterogenee e intrattengono relazioni molteplici e diversificate. L'esistenza di una comunità implica sia il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, sia l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di tutti i suoi membri e della collettività.

Consapevole dell'importante funzione sociale e formativa delle istituzioni scientifiche ed educative, VIU riflette i valori che storicamente sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre molteplici attività di formazione e informa ad essi il suo operato al fine di favorire l'eccellenza, l'onore e il buon nome dell'istituzione, la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, all'educazione ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti.

VIU richiede ai suoi membri (amministratori, professori, ricercatori, collaboratori, personale tecnico-amministrativo), agli studenti ed ai terzi che intrattengono rapporti con VIU, nonché ad ogni altro membro in senso lato dell'ente, nell'adempimento dei rispettivi doveri, e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere con coraggio i valori cardine delle istituzioni universitarie, fra i quali:

- a) dignità umana;
- b) rifiuto di ogni discriminazione ingiusta e valorizzazione sia del merito sia delle diversità individuali e culturali;
- c) avanzamento della libertà e dei diritti fondamentali;
- d) responsabilità e riconoscimento-adempimento dei doveri nei confronti della comunità;
- e) onestà, integrità e professionalità;
- f) conoscenza, eccellenza, incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche;
- g) equità, imparzialità, leale collaborazione e trasparenza.

VIU si riconosce nei valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana, specialmente per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), alla libertà d'insegnamento (art. 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34), nei principi fondamentali espressi nello Statuto generale dell'ente e nei regolamenti.

I valori riconosciuti nel presente Preambolo determinano gli standard di condotta applicabili:

- a) nella composizione-interpretazione di questioni etiche disciplinate nelle Parti II e III del presente codice;
- b) nella composizione-interpretazione di altre questioni etiche rilevanti per le attività e la vita universitarie.

Il presente codice non si sostituisce alla legge, ma si aggiunge alle disposizioni normative vigenti, da cui conseguono diritti e doveri.

Parte II: Regole di condotta

Art. 1: Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione.

Tutti i membri di VIU hanno diritto ad essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.

Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga.

Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita del campus, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.

VIU rifiuta e adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori abituali e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un membro in occasione di lavoro da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere la di lui salute, professionalità, esistenza o dignità.

VIU rigetta ogni forma di irragionevole pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio adottati per uno dei motivi di cui al primo comma, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ossia l'idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro. E' compito di VIU e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 2: Abusi e fastidi sessuali.

VIU non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

L'abuso e il fastidio sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale.

L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale, in quanto può verificarsi che:

- a) l'accettazione da parte della vittima sia, implicitamente od esplicitamente, una condizione per l'accesso, l'impiego o la prosecuzione del rapporto con l'istituzione; oppure

- b) l'accettazione o il rifiuto costituiscano - interamente o parzialmente, implicitamente o espressamente - elemento di valutazione rilevante per l'impiego, la promozione, l'avanzamento di carriera o altre decisioni riguardanti la vittima; oppure
- c) lo scopo o l'effetto della condotta sia la creazione di un clima ostile, intimidatorio, od offensivo capace di diminuire significativamente la prestazione lavorativa della vittima.

Considerato il ruolo educativo dell'istituzione, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.

Art. 3: Libertà accademica.

VIU si impegna alla creazione di un ambiente che favorisce l'ideale di libertà e autonomia individuale, inteso come necessario presupposto all'eccellenza, all'insegnamento, alle professionalità, alla più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale ed al perseguimento della conoscenza.

Nell'esercizio della libertà accademica i membri di VIU sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.

I membri di VIU sono inoltre tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione dell'ente.

Art. 4: Proprietà intellettuale e plagio.

Salvo quanto altrimenti disposto, i membri dell'istituzione sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.

L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente a VIU è tenuto a non servirsene per fini privati, e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.

VIU, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i suoi risultati debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità; la proprietà intellettuale è pertanto presunta a favore di VIU all'interno di un rapporto reciproco di condivisione degli obiettivi riguardanti l'utilizzazione dei risultati della ricerca.

Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.

Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:

- a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
- c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche

di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

Art. 5: Conflitto di interessi.

Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro di VIU, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'ente. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con altri enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.

L'interesse privato rilevante ai fini del presente codice, di natura non solo economica, di un membro dell'istituzione può riguardare:

- (a) l'interesse immediato della persona in quanto membro di VIU;
- (b) l'interesse di un familiare di un membro di VIU;
- (c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche, non partecipanti al capitale di VIU, con cui il membro di VIU intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
- (d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro di VIU abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
- (e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire immediati vantaggi al membro di VIU.
- (f) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche, partecipanti al capitale di VIU, con cui il membro di VIU intrattenga un rapporto di impiego o collaborazione continuativa, se palesemente in conflitto con gli scopi di VIU.

Il membro di VIU che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli dell'ente, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 6: Nepotismo e favoritismo.

VIU disapprova il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell'istituzione di astenersi da tale costume e di riferire con coraggio alla commissione etica i casi di condotte sospette.

Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico-amministrativo o chiunque altro collaboratore, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare - ma non esclusivamente - la fase iniziale della formazione nella carriera scientifica (borse di studio, contratti, assegni di ricerca) o primo ingresso di figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.

In caso di carriera scientifica si presume nepotismo qualora:

- a) vi sia coincidenza o affinità fra il settore scientifico-disciplinare del protettore e quello del protetto; e/o
- b) il protetto debba svolgere la propria attività nell'ambito della stessa area del protettore.

Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome di VIU, con i valori di

onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademico /scientifica o professionale.

L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della commissione etica richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Art. 7: Abuso della propria posizione.

A nessun membro di VIU è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di forzare altri membri dell'istituzione ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per i primi, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico dei secondi. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti di VIU.

Art. 8: Uso delle risorse dell'istituzione.

I membri di VIU devono usare le risorse in maniera responsabile e diligente in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'istituzione.

A nessun membro è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie di VIU per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 9: Uso del nome e della reputazione di VIU e rapporti con gli organi di informazione.

Tutti i membri dell'ente sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.

Nei rapporti con i mezzi di informazione i membri di VIU si atterranno ai principi di trasparenza e veridicità, nel rispetto del dovere di riservatezza di cui all'art.11 .

Salvo espressa autorizzazione, a nessun membro di VIU è consentito:

- a) utilizzare in modo improprio il logo e il nome di VIU;
- b) utilizzare in maniera impropria la reputazione dell'istituzione in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome di VIU.

Art. 10: Doni e benefici.

I membri di VIU sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle loro attività.

I membri possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico meramente nominale occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività di VIU.

I membri di VIU non possono né promettere né effettuare donazioni di denaro ed altre utilità, nei rapporti privatistici con i fornitori, consulenti e terzi in genere.

Nel corso di convegni o attività promozionali è consentita la consegna di beni mobili di modico valore quali libri e riviste; della consegna e dell'oggetto consegnato verrà annotata la natura ed il destinatario su apposito registro.

Art. 11: Informazioni riservate.

Tutti i membri di VIU sono tenuti a:

- a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'ente detiene informazioni protette;
- b) non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione in organi dell'ente.

Art.12: Uso delle applicazioni e delle reti informatiche.

I membri di VIU, ivi inclusi gli Studenti, sono tenuti a utilizzare le dotazioni hardware e software messe a loro disposizione esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni o a fini di studio e, comunque, nel rispetto delle finalità dell'Ente.

In particolare i membri dei VIU sono tenuti:

- A) rispettare le procedure previste dalle politiche di sicurezza dell'ente, al fine di non compromettere la funzionalità ed il livello di protezione dei sistemi informatici;
- B) a non duplicare abusivamente i programmi installati ;
- C) a rispettare le disposizioni previste per la posta elettronica;
- D) a non navigare su siti non direttamente connessi alle ragioni del loro ufficio, servizio ovvero di documentazione a fini di studio.

I membri dell'ente sono tenuti ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che implichi una alterazione dei sistemi informatici o telematici ovvero di manipolazione dei dati ivi conservati, che possa anche solo potenzialmente essere idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

Art.13: Sicurezza, Salute, Igiene ed Ambiente.

Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, VIU si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri membri e di tutti coloro che operano o sostano negli spazi e nelle strutture da essa condotte. A tal fine VIU promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve pertanto ritenersi estesa anche ai soggetti appartenenti ad imprese esterne che lavorino all'interno dell'ente, i quali sono tenuti a rispettare la normativa di settore per prevenire rischi all'incolumità propria o altrui.

In particolare VIU si impegna affinché:

- a) il rispetto della legislazione vigente in materia sia considerata una priorità;
- b) siano destinate le risorse opportune e sufficienti a garanzia della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori;
- c) per quanto possibile e garantito dall'evoluzione tecnica, i rischi per i lavoratori siano evitati, anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate ed in grado di mitigare i rischi
- d) i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso il ricorso ad appropriate misure di sicurezza, collettive ed individuali.
- e) L'informazione e la formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta ed alle procedure di valutazione e gestione dei rischi
- f) Sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- g) Si affrontino con rapidità ed efficacia eventuali situazioni di necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso di attività lavorative, verifiche o ispezioni

- h) L'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano attuati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi, degli studenti e di tutti i membri dell'ente

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") relativo alla sede.

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a) Al Datore di Lavoro e alle Funzioni responsabili a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti dall'Organizzazione in tale materia nel rispetto delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- b) ai soggetti nominati da VIU o eletti dal personale ai sensi del D.lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato da VIU;
- c) a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alla struttura di VIU, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

VIU è consapevole dell'interesse primario collettivo della salvaguardia del contesto ambientale e sociale e persegue obiettivi di sviluppo migliorando le proprie prestazioni ambientali; adottando tutte le opportune misure per contenere l'impatto ambientale delle proprie attività, in linea con le normative applicabili e le migliori pratiche aziendali diffuse. Si impegna inoltre a porre in essere misure volte a sensibilizzare l'attenzione ed il rispetto dell'ambiente da parte di tutti i destinatari.

Art.14: Rapporti con i fornitori e professionisti

VIU gestisce il processo di acquisto dei beni e dei servizi secondo principi di trasparenza e correttezza.

La trasparenza nei rapporti con i fornitori è garantita attraverso:

- d) l'adozione di regole e di meccanismi di selezione e gestione dei fornitori, che tengano conto della serietà dell'affidabilità tecnica, economica e patrimoniale, nonché dei criteri di responsabilità sociale;
- e) la definizione di modalità omogenee di gestione dei fornitori, assicurando a tutti i fornitori pari opportunità
- f) la definizione e l'applicazione di criteri e sistemi di monitoraggio costante della qualità delle prestazioni e dei beni servizi forniti

Art.15: Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Le relazioni di VIU con PA, pubblici ufficiali o assimilati devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'ente

L'assunzione di impegni con la PA è attività esclusivamente di spettanza dei soli membri di VIU a ciò preposti ovvero anche al restante personale purchè debitamente autorizzato.

I rapporti di VIU con la PA dovranno tendenzialmente essere tracciabili.

Nei rapporti anche di natura non commerciale instaurati tra VIU e la PA, i pubblici ufficiali o assimilati i membri coinvolti sono tenuti ad astenersi:

I) dall'offrire, anche per interposta persona, denaro, benefici, o più in generale altre utilità, al funzionario ai suoi familiari ovvero a soggetti in qualunque modo allo stesso direttamente correlati;

II) dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto

Art.16: Rapporti con le Istituzioni, le Autorità di vigilanza.

VIU cura le relazioni con le Istituzioni Pubbliche in base a principi di integrità, correttezza e professionalità.

I membri dell'ente sono tenuti ad osservare scrupolosamente la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni o Autorità di vigilanza.

VIU si impegna affinché, nell'ambito dei rapporti intercorrenti con le Istituzioni Pubbliche locali, nazionali, comunitarie ed internazionali o con le Autorità di Vigilanza, non siano inoltrate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati, borse di studio, autorizzazioni o licenze amministrative.

Analogamente in caso di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, i membri di VIU coinvolti sono tenuti ad operare nel pieno rispetto della legge e delle corrette pratiche commerciali, evitando in particolare di indurre le amministrazioni ad operare indebitamente a favore dell'ente.

I membri di VIU sono tenuti a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati erogati, siano effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività o iniziative per cui sono stati concessi.

Analoghi principi VIU osserva nei confronti delle autorità di vigilanza interne quali Revisori e componenti dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001.

Art.17: Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

VIU collabora con l'Autorità Giudiziarie e con gli Organi dalla stessa delegati.

In caso di verifiche, ispezioni, indagini sarà messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere, alterare registrazioni, verbali, scritture e qualsiasi tipo di documento, nonché di rendere dichiarazioni false o reticenti ovvero di indurre altri a farlo.

Viene fatto salvo il principio di non autoincriminazione riconosciuto all'indagato ed all'imputato.

Art.18: Prevenzione del riciclaggio.

VIU esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità in materia, astenendosi, a tal fine, dal porre in essere operazioni con utilità economiche di cui si sospetti la provenienza delittuosa.

I membri dell'ente sono tenuti:

- a) a verificare per quanto possibile in via preventiva le informazioni disponibili sugli utenti, controparti, partner e fornitori e consulenti, al fine di valutarne la reputazione e la legittimità dell'attività prima di instaurare con essi qualsiasi rapporto che implichi l'ottenimento di beni o di somme di denaro per l'Ente
- b) ad operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondarie e delle procedure interne di controllo all'uopo predisposte.

Art.19: RegISTRAZIONI contabili e bilanci.

La contabilità deve essere rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.

I membri di VIU sono tenuti ad astenersi da qualsiasi condotta che violi direttamente o indirettamente i principi di cui al comma precedente oppure le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili ed alla loro rappresentazione all'esterno.

I bilanci ed i prospetti contabili di VIU devono essere volti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente nel rispetto della vigente normativa e dei principi contabili.

Art. 20: Motivazione delle decisioni.

I membri di VIU in posizione apicale sono sempre tenuti a fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle decisioni rilevanti, incluse quelle incidenti sulla posizione o carriera di altri membri dell'istituzione, e quelle aventi ad oggetto la descrizione o promozione delle attività formative.

Parte III: Disposizioni attuative

Art. 21: Osservanza e violazione del codice etico.

In conformità a quanto disposto nel Preambolo e nelle Regole di condotta, è altresì dovere dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e di ogni altro membro o collaboratore dell'istituzione:

- a) prendere visione del presente codice e delle prassi interpretative;
- b) familiarizzare con gli standard di condotta custoditi nel presente codice e emergenti dalle prassi interpretative;
- c) rivolgersi alla commissione etica per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente codice o la condotta appropriata in relazione a fattispecie coperte dal presente codice;
- d) osservare il presente codice e le prassi interpretative, anche segnalando prontamente alla commissione etica le condotte di dubbia conformità.

Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l'accertata violazione del presente codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.

Il rispetto dei valori del presente Codice etico, formalizzato nei relativi accordi contrattuali, costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte anche da tutti coloro che intrattengono rapporti di affari con VIU. In conseguenza, l'eventuale violazione potrà costituire causa di inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge.

E' onere del Consiglio di Amministrazione approvare e modificare il presente codice.

Art. 22: Commissione etica.

E' compito dell'ente istituire un'apposita Commissione etica, previa determinazione della sua composizione, della durata, del funzionamento e delle modalità di nomina dei suoi componenti.

La Commissione etica

- a) ha funzioni consultive, di ricerca, di indagine e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente codice e delle prassi interpretative;
- b) favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie;

- c) può proporre agli organi competenti l'azione disciplinare nei confronti degli inadempienti;
- d) sottopone agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del presente codice.

Gli atti della Commissione etica devono essere motivati e verbalizzati in apposito Registro..

Art. 23: Divulgazione e attuazione del Codice etico.

E' compito di VIU promuovere, anche nei confronti della generalità dei terzi, la più ampia divulgazione del presente codice, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

VIU interviene prontamente con ogni mezzo per l'attuazione del presente codice nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.